



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3891 - Data adozione: 03/04/2017

Oggetto: Raetech srl - Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in località Renzino, nel comune di Foiano della Chiana (AR) in via d'Arezzo n. 155 - Modifica non sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2017

Numero interno di proposta: 2017AD004710

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

RICHIAMATA la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione 2014/955/CE);

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 Della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

RICHIAMATA la Direttiva Commissione UE 2015/1127/UE "Operazioni di recupero dei rifiuti – Sostituzione allegato II della direttiva 2008/98/CE";

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i;

VISTA la L.R. Toscana n. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i;

VISTA la L.R. Toscana 31/05/2006, n. 20 "*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 40/2009 e s.m.i;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010);

VISTA la Legge regionale 29 gennaio 2016, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento. Modifiche alla L.R. n. 20/2006 in attuazione della L.R. n. 22/2015.

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 recante il "riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015";

VISTA la L.R. Toscana n. 17/2016 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. n. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014*";

VISTO il DPGR Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche" e sm.i,

VISTA la DPGR Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque"" e sm.i.;

VISTA la D.G.R. Toscana n. 743/2012 come da ultimo modificata con Del G.R. Toscana n. 751/2013;

VISTA la Del G.R. Toscana n. 12/2015 “Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010)”;

Vista la Del. G.R. Toscana n. 1227/2015;

Premesso che:

- la società Raetech srl è titolare dell'autorizzazione n. 40/EC2 del 29/08/2014, come da ultimo modificata con determinazione dirigenziale n. 174/EC del 02/07/2015, rilasciata dalla allora competente Provincia di Arezzo ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sito in località Renzino, nel comune di Foiano della Chiana (AR) in via d'Arezzo n. 155 e con validità sino al 09/09/2024;
- con nota prot. 244900 del 29/12/2015, la Provincia di Arezzo ha comunicato a Raetech srl il nulla osta all'estensione dell'attività di gestione rifiuti alle nuove opere realizzate, relative 1° stralcio progettuale, di cui all'autorizzazione unica sopra citata;
- in data 19/07/2016, presso l'impianto in questione si è verificato un incendio;
- dagli esiti del sopralluogo ambientale effettuato immediatamente a seguito dell'evento da parte del personale ARPAT – Dipartimento di Arezzo e di cui al relativo verbale n. 146/2016 del 19/07/2016 è emerso che l'impianto avrebbe potuto risultare non completamente conforme a quanto previsto in autorizzazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c), come modificato dalla L.R. Toscana n. 61/2014 e della successiva LR Toscana n. 22/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Toscana è divenuta competente anche in ordine all'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni uniche ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006;

DATO ATTO che, con nota del 19/07/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/304695 del 25/07/2016/P.070, la società Raetech srl, in considerazione della accertata completa funzionalità del capannone nel quale viene effettuata la sola attività di stoccaggio rifiuti in ingresso, ha chiesto di poter proseguire tale attività nel rispetto dei quantitativi autorizzati fino al completo ripristino;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/304714/P.070.040 del 25/07/2016 questa Amministrazione ha provveduto a disporre quanto di seguito riportato:

- che la società Raetech srl provveda:
 - alla immediata messa in sicurezza dell'impianto;
 - ad avviare il ripristino dei luoghi interni all'impianto interessati dall'incendio nonché delle condizioni tecnico-gestionali previste in autorizzazione e risultate alterate a seguito dell'evento predetto;
 - ad attivare tutti gli interventi necessari a limitare le conseguenze ambientali e per la salute umana dovute all'evento incidentale di cui in premessa;
 - a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di consentire alle Autorità preposte l'effettuazione di ogni eventuale controllo e/o intervento che si renda necessario;
- la temporanea sospensione dell'attività di gestione rifiuti autorizzata fino alla conclusione delle

attività di messa in sicurezza dell'impianto;

- la parziale ripresa, a seguito della messa in sicurezza dell'impianto e nelle more del totale ripristino di cui al punto 1.b), dell'attività dell'impianto inerente la specifica operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso svolta nel relativo capannone - non interessato dall'incendio e dunque pienamente funzionale allo svolgimento di tale attività -, previa presentazione di un documento tecnico che specifichi quanto segue:

- area disponibile all'impianto per lo svolgimento della suddetta attività di messa in riserva dei rifiuti in ingresso ;
- operazioni e descrizione dell'attività suddetta con indicazione delle tipologie dei rifiuti e dei quantitativi massimi gestibili;

- che la società Raetech srl provveda a trasmettere a questa Autorità competente, entro 10 giorni giorni dal ricevimento del presente atto, apposita relazione che specifichi quanto segue:

- report con indicazione dei quantitativi di rifiuti presenti in impianto al momento dell'incendio e relative copie dei registri di carico e scarico riferiti ai movimenti in ingresso di tali rifiuti;
- copia dei formulari dei conferimenti dei rifiuti di cui al punto precedente;
- descrizione degli interventi effettuati al fine della messa in sicurezza dell'impianto;
- piano previsionale di stoccaggio dei rifiuti incendiati, in attesa dei risultati della caratterizzazione analitica necessaria per la corretta gestione degli stessi e presidi ambientali che verranno attuati per la loro gestione fino all'avvio delle operazioni di smaltimento;
- piano di intervento al fine del ripristino delle condizioni di cui all'autorizzazione vigente.

DATO ATTO che, con nota PEC del 28/07/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/323152 del 08/08/2016/P.050.040.020, la Raetech srl, ai fini della parziale ripresa dell'attività, ha trasmesso apposita documentazione (relazione tecnica e planimetria) in ottemperanza al punto 3) della nota prot. AOOGR/304714/P.070.040 del 25/07/2016;

DATO ATTO che, con le note PEC prot. AOOGR/329884 del 12/08/2016/P.070, AOOGR/329885 del 12/08/2016/P.070, AOOGR/329887 del 12/08/2016/P.070, AOOGR/329888 del 12/08/2016/P.070 e AOOGR/329889 del 12/08/2016/P.070, Raetech srl ha fornito risposta a tutto quanto richiesto da questa Amministrazione con la già citata nota prot. AOOGR/304714/P.070.040 del 25/07/2016;

VISTO che, con nota pervenuta tramite il SUAP del Comune di Foiano della Chiana ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/490415/P 050 del 01/12/2016, Raetech srl ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale per la completa riattivazione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via di Arezzo n. 155, Foiano della Chiana (AR);

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/505979/P.070.040 del 14/12/2016, questa Amministrazione ha provveduto a comunicare l'avvio del relativo procedimento e, contestualmente, a richiedere ad ARPAT, ASL Toscana Sud Est ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo di esprimere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di invio della stessa, il parere/contributo istruttorio di rispettiva competenza, a tal fine allegando la documentazione tecnica trasmessa da Raetech srl a corredo dell'istanza suddetta;

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/25651 del 19/01/2017/P.070.040, ARPAT ha fatto pervenire il parere di propria competenza, nel quale ha indicato le integrazioni ed i chiarimenti da ottenere, da parte della Raetech srl, ai fini dell'espressione di un parere favorevole in ordine alla modifica non sostanziale presentata;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/48068/P.070.040 del 31/01/2017, questa Amministrazione ha inoltrato a Raetech srl il suddetto parere di ARPAT;

DATO ATTO che con nota del 09/02/2017, pervenuta tramite il SUAP del Comune di Foiano della Chiana ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/150843 del 21/03/2017/P.070.040, Raetech srl ha trasmesso la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che, con nota del 13/03/2017 pervenuta tramite il SUAP del Comune di Foiano della Chiana ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/155355 del 23/03/2017/P.070.040, Raetech srl ha trasmesso integrazioni volontarie in conseguenza dell'incontro tecnico avuto in pari data con ARPAT;

TENUTO CONTO che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/168103 del 29/03/2017/P.070.040, ARPAT ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato all'adempimento di prescrizioni così come riportate nell'Allegato 1 - PIC (Parere Istruttorio Conclusivo) allegato a parte integrante e sostanziale al presente atto;

TENUTO CONTO che Raetech srl, in relazione alla realizzazione delle opere strutturali rientranti nella modifica non sostanziale presentata:

- ha ottenuto, in data 25/10/2017 apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico del Genio Civile di Arezzo (progetto n° 23538 prot. 2016075053);
- ha provveduto ad effettuare i lavori successivamente all'autorizzazione suddetta e li ha ultimati in data 21/02/2017;
- ha trasmesso apposito certificato di collaudo statico, nel quale si dichiara che l'opera realizzata è conforme al progetto depositato e autorizzato, nonché alle prescrizioni relative alle opere di cui alla parte II, capo II, del D.P.R. 380/01;

DECRETA

- 1) di approvare la modifica non sostanziale all'autorizzazione unica vigente rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 n. 40/EC2 del 29/08/2014, come da ultimo modificata con determinazione dirigenziale n. 174/EC del 02/07/2015, presentata da Raetech srl con nota prot. n. AOOGR/490415/P 050 del 01/12/2016 e successivamente integrata dalla documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento e richiamata in premessa;
- 2) di approvare l' Allegato 1 - PIC (Parere Istruttorio Conclusivo), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che Raetech srl, entro il termine di 60 giorni dal rilascio presente provvedimento, dovrà dimostrare di aver ottenuto il nulla osta acustico comunale di cui all'art. 8 comma 6 della L. 447/95 e della DGRT 490/2014;
- 4) di dare atto che rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica di cui al punto 1), e che, pertanto, Raetech srl è tenuto al loro integrale rispetto;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Foiano della Chiana per il rilascio del titolo abilitativo e per la trasmissione a:

- Comune di Foiano della Chiana

- ARPAT – Dipartimento di Arezzo
- Azienda USL Toscana Sud Est
- Comando Provinciale VV FF di Arezzo
- ATO Rifiuti Toscana Sud
- Autorità Idrica Toscana
- Nuove Acque spa
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

01

Allegato 1 PIC

55b29932c2a7f8ea02937317f68c39a14951260971768a2d4d35621fe6c2001e

CERTIFICAZIONE